

A. Introduzione

Nella presa di posizione relativa al procedimento 42/2019 si rileva che la formazione tedesca di capo squadra del genio civile non può essere considerata equivalente a quelle riconosciute dalla CPSA né sulla base del diritto federale né in virtù di un trattato internazionale. Il presente allegato fornisce alcune precisazioni in merito.

B. Basi legali per il riconoscimento di diplomi tra la Svizzera e la Germania nelle professioni del settore della costruzione

1. Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale

Nel diritto federale, secondo l'art. 2 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 68 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10), il riconoscimento di diplomi esteri nel settore non universitario è disciplinato all'art. 69 e segg. dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101). Le pertinenti disposizioni disciplinano il riconoscimento dei diplomi per le professioni regolamentate in Svizzera (art. 69a OFPr) e per quelle non regolamentate (art. 69b OFPr). Per professione regolamentata si intende un'attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si possiedono determinate qualifiche professionali (diplomi, attestati, certificati) disciplinate in una legge o in un'ordinanza. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha pubblicato su Internet un elenco delle professioni regolamentate in Svizzera (<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/professioni-regolamentate.html>, consultato l'ultima volta il 25 giugno 2020). Benché l'art. 69b OFPr contenga una disposizione per il riconoscimento delle professioni non regolamentate, per entrare nel merito di una domanda di riconoscimento di un diploma estero occorre tra l'altro che tale titolo sia basato su disposizioni legislative o amministrative e sia stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente dello Stato di origine. Se le condizioni poste non sono soddisfatte, il diploma estero non può essere riconosciuto sulla base dell'art. 69 OFPr segg. e del diritto federale.

2. Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone e direttive dell'UE ai quali tale accordo fa riferimento

Nelle relazioni tra la Svizzera e la Germania sono applicabili l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e le direttive in esso menzionate (in particolare la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005). Questi atti disciplinano in modo dettagliato il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. L'ALC stabilisce regole generali in materia di riconoscimento, le quali prevedono che le formazioni professionali siano messe a confronto sulla base di un esame materiale. L'accordo definisce inoltre i principi per il riconoscimento automatico, senza esame materiale, che attualmente riguardano alcune professioni mediche e quella di architetto. Tuttavia, l'ALC e le direttive in esso menzionate fanno riferimento solo alle professioni regolamentate (allegato III ALC in combinato disposto con art. 1 Direttiva 2005/36/CE). Nel caso di una professione non regolamentata in Svizzera, in generale – ossia fatti salvi altri accordi internazionali – per il riconoscimento del titolo sono determinanti gli artt. 69 segg. OFPr.

3. Convenzione del 1° dicembre 1937 tra la Svizzera e il Reich germanico sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali

Infine, nelle relazioni tra la Svizzera e la Germania è applicabile la convenzione conclusa il 1° dicembre 1937 dalla Svizzera con il Reich germanico sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali (disponibile solo in tedesco e francese BBl 1937 III 491 / FF 1937 III 507). Questa convenzione stabilisce che il certificato di apprendistato tedesco («Gesellenbrief») è equivalente all'attestato federale di capacità (esame di fine apprendistato) e che il diploma di maestria tedesco («Meisterdiplom») è equivalente al diploma svizzero (esame professionale superiore). Secondo una decisione del Tribunale amministrativo federale (DTAF B 2869/2014 del 25 febbraio 2015, consid. 3.1.6, www.bvger.ch) la convenzione prevale sull'ALC. Di conseguenza, per il riconoscimento di un certificato di apprendistato o di un diploma di maestria tedesco è applicabile la convenzione del 1937 e non l'ALC.

C. Situazione giuridica nel caso del diploma tedesco di capo squadra del genio civile

L'attività di capo squadra in generale e quella di capo squadra del genio civile in particolare non figurano nell'elenco delle professioni e attività regolamentate allestito dalla SEFRI per l'ambito Edilizia e non costituiscono quindi un'attività regolamentata ai sensi dell'ALC e delle direttive a cui esso fa riferimento. Di conseguenza, le disposizioni dell'ALC non sono applicabili alla formazione per capo squadra del genio civile.

Dato che la formazione non si conclude con un diploma di maestria ai sensi della convenzione del 1937, neanche quest'ultima è applicabile.

Infine va rilevato che il diploma in questione non si basa su disposizioni legislative e amministrative tedesche, e che pertanto non può essere riconosciuto sulla base dell'art. 69b OFPr.

In sintesi il diploma non può essere considerato equivalente al titolo conseguito al termine di una delle formazioni per capo squadra riconosciute dalla CPSA in virtù del diritto federale o di un trattato internazionale.

Elenco delle professioni e attività regolamentate in Svizzera, ambito Edilizia

<u>Denominazione</u>	<u>Autorità competente per il riconoscimento</u>
Architetto	SEFRI (solo FR, GE, LU, NE, TI e VD)
Architetto paesaggista	SEFRI (solo GE e NE)
Ingegnere civile	SEFRI (solo TI, FR, GE, LU, NE e VD)
Macchinista di cantiere	Suva
Impresario costruttore	SEFRI (solo TI)
Elettricista (operatore)	ESTI
Installatore elettricista	ESTI
Controllore elettrico	ESTI
Ingegnere (altri indirizzi)	SEFRI (solo TI)

Architetto d'interni	SEFRI (solo GE e NE)
Spazzacamino	SEFRI
Gruista	Suva
Ingegnere geometra patentato	Swisstopo
Responsabile dei piani	Autorità cantonale competente
Pianificatore del territorio	Autorità cantonale competente
Urbanista	Autorità cantonale competente
Carrellista	Suva